

Foglio Informativo Finanziamento Complementare Agevolazioni

Foglio Informativo relativo al Finanziamento Complementare Agevolazioni a Medio Lungo Termine di tipo Chirografario, eventualmente assistito dal Fondo di Garanzia PMI (Ex L. 662/96), - finanziamento erogato da MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.A., Società con socio unico Invitalia S.p.A. soggetta all'attività di direzione e coordinamento di quest'ultima.

INFORMAZIONI SULLA BANCA

MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.A. (di seguito anche "Banca"), Società con socio unico Invitalia S.p.A., soggetta all'attività di direzione e coordinamento di quest'ultima, codice ABI 10680.7, società per azioni con sede legale in Roma, viale America n. 351, numero di iscrizione all'Albo delle Banche 74762.60, capitale sociale Euro 204.508.690,00 interamente versato, numero di iscrizione al Registro delle imprese di Roma e codice fiscale 00594040586, partita IVA 00915101000, numero REA RM175628, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia di cui all'art. 62, comma1 del D.Lgs. n. 23 luglio 1996, n.415. Sito internet: www.mcc.it Tel: 06 47911, email: bdmmcc@postacertificata.mcc.it.

Dati e qualifica soggetto incaricato dell'offerta fuori sede

Nome e Cognome _____

Qualifica: _____

Indirizzo: _____

Telefono _____ E-mail _____

CHE COS'È IL FINANZIAMENTO COMPLEMENTARE AGEVOLAZIONI

Si tratta di un prodotto di finanziamento ordinario a medio/lungo termine dedicato alle imprese Italiane di ogni dimensione e tipologia (escluse le micro imprese), destinato a finanziare la parte di investimento non coperta da un provvedimento agevolativo.

Il finanziamento (chirografario) è a tasso variabile con una durata **minima di 18 mesi e massima 84 mesi**, con un piano di ammortamento francese a rate mensili/trimestali/semestrali comprensive di capitale e interessi. La durata è comprensiva dell'eventuale periodo di preammortamento fino alla durata massima di 24 mesi, in dipendenza della durata del progetto di investimento e della sua entrata a regime.

GARANZIE

FONDO DI GARANZIA

La stipula del finanziamento potrà essere subordinata, ove ne ricorrano i requisiti e nei limiti di capienza dell'ESL, all'intervento diretto del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese regolato dall'art. 2 comma 100 lettera a) della legge 662/96, dall'art. 15 della legge 266/97, D.M. 248/99 dal Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie del 20.6.2005 e dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 23.9.2005.

La garanzia diretta del Fondo di Garanzia è concessa con le misure massime di copertura, variabili in funzione della classe di merito di credito del soggetto beneficiario determinata sulla base del modello di rating e della tipologia o durata dell'operazione finanziaria garantita (vedi Disposizioni Operative PARTE II – Modalità di intervento del Fondo e requisiti di ammissibilità, paragrafo D - Misure di copertura della garanzia sottopar. D.1 Garanzia Diretta); le misure massime di copertura potranno essere innalzate in presenza di interventi regionali (vedi Disposizioni Operative, Appendice A. Sezioni Speciali e Riserve).

Altre garanzie

La Banca a propria discrezione si servirà di adeguati strumenti di mitigazione del rischio quali: garanzie reali o personali ed altre forme di mitigazione del rischio, tenendo comunque in considerazione la possibilità che il beneficiario potrebbe, in alcuni casi, aver già garantito il finanziamento agevolato con ipoteca o privilegio speciale.

MODALITA' DI EROGAZIONE

Il richiedente è tenuto a presentare alla Banca copia conforme del provvedimento di concessione dell'agevolazione rilasciato dal Gestore, con l'eventuale codice identificativo del progetto imprenditoriale. L'erogazione del finanziamento potrà avvenire in unica soluzione o a stato avanzamento lavori ed è correlata all'avanzamento dell'investimento, considerate le modalità e le tempistiche di erogazione delle misure agevolate.

TIPOLOGIA DI TASSI E RISCHI CORRELATI

Finanziamento a tasso variabile

Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con scadenze prestabilite, secondo l'andamento del parametro di indicizzazione fissato nel contratto.

Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo delle rate.

Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

| QUANTO PUO' COSTARE IL FINANZIAMENTO - TASSO VARIABILE | | | | | | |
|--|---------------|-----------------|------------|----------------|-------|-------|
| Importo | Durata (anni) | Parametro del | 27/06/2019 | Spread massimo | Tan | TAEG |
| € 100.000,00 | 3 | EURIBOR 360 1 M | -0,391 | 6,75% | 6,75% | 7,84% |

Il TAEG indicato è stato calcolato considerando le spese, ove previste, relative a: istruttoria, riscossione rata e imposta sostitutiva. Oltre a tali costi, dovranno essere considerate altre spese, non quantificabili preventivamente, quale, ove presente, il costo della garanzia -Fondo di Garanzia PMI (legge 662/96. Per i finanziamenti a tasso variabile, il TAEG ha un valore meramente indicativo, in quanto può subire variazioni determinate dall'andamento del parametro di indicizzazione.

| | | | |
|--------------------------|---|--|--|
| Importo finanziabile | | Minimo 25.000 € | |
| Durata del Finanziamento | | 18/24/36/60/84 mesi con l'eventuale periodo di preammortamento della durata massima di 24 mesi (ricompreso nella durata massima prevista) | |
| TASSI | Parametro di indicizzazione (tasso variabile) | <p>Euribor 1/3/6 mesi così determinato:</p> <p>(a) per tasso Euribor si intende denominato "Euro Interbank Offered Rate" o "Euribor" amministrato dallo European Money Markets Institute (o da altra autorità o organo che dovesse sostituirla in futuro) per un periodo pari al periodo di interessi, pubblicato alla pagina EURIBOR01 (divisore 360) del circuito Thomson Reuters (o alla pagina che dovesse sostituirla in futuro, anche di altro fornitore del servizio che dovesse sostituire Thomson Reuters), ovvero, in mancanza, pubblicato sul quotidiano Il Sole 24 Ore. Qualora la relativa pagina sia sostituita o il servizio cessi di essere disponibile alla Banca, la Banca, potrà indicare un'altra pagina o un altro servizio che pubblichi il tasso applicabile, rilevato alle ore 11.00 (undici);</p> <p>(b) il tasso Euribor sarà rilevato con valuta del 1° giorno del mese solare di stipula per il primo periodo di maturazione di interessi e con valuta del primo giorno lavorativo di inizio di ciascun periodo di interessi per ciascuno dei successivi periodi.</p> <p>(c) il tasso Euribor utilizzato sarà quello con divisore 360.</p> <p>(d) qualora al momento della rilevazione periodica la quotazione del parametro di indicizzazione tempo per tempo applicato sia negativa, per il corrispondente periodo di applicazione il tasso applicato sarà pari allo spread contrattualmente previsto.</p> | |
| | Spread | massimo 6,75% | |
| | Tasso di interesse nominale annuo | Pari alla somma tra Parametro di indicizzazione e spread (qualora il parametro di indicizzazione sia negativo, per il corrispondente periodo di applicazione il tasso applicato sarà pari allo spread) | |

| | | |
|-------------------------------------|---|---|
| | Tasso di interesse di preammortamento | Pari al tasso di interesse nominale annuo applicato nel primo periodo di ammortamento |
| | Tasso di mora | Tasso annuo nominale pro tempore vigente, maggiorato di 2 punti percentuali |
| Modalità di calcolo degli interessi | Giorni effettivi dell'anno civile su anno commerciale (365/360) | |

| | | | | |
|---------------------|---|---|--|--------------------------|
| SPESE STRAORDINARIE | Spese per la stipula del contratto e la gestione del rapporto | Spese di Istruttoria (dovute solo in caso di stipula) | 0,75% dell'importo finanziato | |
| | | Spese notarili di identificazione | I costi vengono corrisposti dal cliente direttamente al notaio | |
| | | Spese incasso rata tramite addebito diretto su conto corrente bancario | 2,50€ | |
| | | Spese invio avviso scadenza nei casi in cui non sia stato possibile procedere all'addebito su conto corrente bancario | 2,50€ | |
| | | Invio comunicazioni (a clienti o eventuali garanti) | Spese produzione e invio certificazione interessi: | 1,00€ |
| | | | Spese produzione e invio duplicato certificazione interessi: | 1,00€ |
| | | | Spese invio rendiconto periodico/documento di sintesi: | gratuite |
| | | | Spese per sollecito pagamento: | 5,00€ per ogni sollecito |
| | | | Altre comunicazioni: | 1,00€ per ogni invio |

| | | |
|--|---|---|
| Altre spese da sostenere | Imposta sostitutiva | 0,25% dell'importo del Finanziamento erogato, salvo diverse previsioni normative vigenti tempo per tempo. L'Importo relativo sarà trattenuto contestualmente all'erogazione. Si specifica che la natura dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti è opzionale rispetto all'applicazione delle ordinarie imposte d'atto (es imposta di bollo, imposta di registro, imposta ipotecaria). L'esercizio dell'opzione è effettuato nel contratto di finanziamento. |
| | Costo della Garanzia - Fondo di Garanzia PMI (legge 662/96) | Come da normativa vigente (non previsto per imprese con sede legale situata nelle regioni del Sud e Isole) |
| Spese per richieste di documentazione supplementare o per operazioni straordinarie | Spese per duplicato contratto | 50,00€ per ogni duplicato |
| | Spese per attestazione pagamento / dichiarazione interessi pagati | 10,00€ per ogni attestazione/dichiarazione |
| | Spese per dichiarazione di sussistenza di credito/debito o dichiarazione consistenza rapporti | 100,00€ per ogni dichiarazione |
| | Spese per rilascio dichiarazioni varie e/o riproduzione documenti in genere | 5,00€ per ogni dichiarazione/riproduzione |
| | Accollo mutuo | 250,00€ |
| | Commissione per ogni richiesta di salto di una o più rate | 150,00€ |
| | Commissione di variazione (in caso di richieste di modifiche al contratto) | 0,30% della quota capitale residua, con un minimo di 250,00€ ed un massimo di 10.000,00€ |
| | Commissione per estinzione anticipata/Commissione per rimborso parziale (commissione dovuta anche in caso di risoluzione del contratto e/o decadenza dal beneficio del termine) | 1,00% dell'importo restituito anticipatamente per finanziamenti a tasso variabile (ad eccezione dei casi previsti dalla legge). |

| | | | |
|---|--|---|---|
| | | Commissione di rinegoziazione | 1,00% del debito residuo |
| | | Costi in caso di ritardo nel Pagamento | Per i ritardi di pagamento potranno essere addebitati al Cliente i seguenti oneri: - Spese per interventi di recupero stragiudiziale svolti dalla Banca o da enti esterni incaricati dalla stessa in misura pari ai costi effettivamente sostenuti; - spese per interventi di legali esterni: in misura pari ai costi effettivamente sostenuti dalla Banca. |
| | | Commissione rinuncia finanziamento deliberato | Nessuna |
| Nessun importo può essere addebitato al cliente relativamente alla predisposizione, produzione, spedizione o altre spese comunque denominate, relative a: comunicazione delle modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali (artt. 118 del D.lgs 385/1993). | | | |
| | | Tipo di ammortamento | Francese (con quota capitale crescente) |
| | | Tipologia di rata | Rata capitale crescente, rata interessi variabile in funzione della variabilità del tasso di interesse |
| | | Periodicità delle rate | Mensile/Trimestrale/Semestrale |

ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO

| Data Rilevazione | EURIBOR 1M/360 |
|------------------|----------------|
| 28/03/2019 | -0,391 |
| 29/04/2019 | -0,376 |
| 31/05/2019 | -0,368 |
| 27/06/2019 | -0,368 |

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA

| Finanziamento | Durata del finanziamento (anni) | TAN | Importo della rata mensile per €100.000,00 di capitale |
|-----------------|---------------------------------|--------|--|
| Tasso variabile | 3 | 6,750% | € 3.097,54 |

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alla categoria di operazione "Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese", può essere consultato sul sito internet www.mcc.it e negli appositi prospetti affissi nei locali aperti al pubblico della Banca.

ESTINZIONE ANTICIPATA, RISOLUZIONE, PORTABILITÀ E RECLAMI

Estinzione anticipata

L'impresa, nonché i suoi successori o aventi causa, hanno la facoltà di estinguere o rimborsare anticipatamente parte del capitale finanziato ed ancora non rimborsato, in coincidenza con la scadenza di un periodo di interessi, a condizione che:

- a) sia comunicata alla Banca, con preavviso scritto di almeno 15 giorni, la volontà irrevocabile dell'Impresa di estinguere o rimborsare – in tutto o in parte - il Finanziamento;
- b) siano saldati gli arretrati che fossero a qualsiasi titolo dovuti, gli interessi moratori, le eventuali spese legali documentate, comprese quelle giudiziali, sostenute dalla Banca in relazione ad incarichi conferiti per il recupero del credito insoluto, ed ogni altra somma di cui la Banca fosse in credito;
- c) alla data di estinzione sia versata la commissione per estinzione anticipata o rimborso parziale anticipato prevista nel Documento di Sintesi, unitamente alla quota di capitale oggetto di estinzione rimborso anticipato ed alla rata (di ammortamento o di preammortamento) maturata e dovuta alla suddetta data.

Risoluzione

Alla Banca non è riconosciuta la possibilità di recedere dal contratto liberamente. La Banca può invece in alcune specifiche ipotesi contrattualmente previste dichiarare l'Impresa decaduta dal beneficio del termine o risolvere di diritto il contratto, con conseguente diritto di chiedere all'Impresa medesima l'immediata e totale estinzione del debito derivante dal finanziamento, in linea capitale, interessi ed accessori, oltre alla penale determinata nelle condizioni economiche.

Sintetica elencazione delle cause di decadenza/risoluzione:

- a) mancata destinazione, anche solo in parte, del Finanziamento agli scopi per i quali lo stesso è stato concesso e/o mancata realizzazione, in tutto o in parte, del programma di investimento finanziato e/o mancata produzione della documentazione giustificatrice. In caso la mancata realizzazione o giustificazione documentale sia parziale, la Banca potrà, in alternativa, consolidare il Finanziamento ad un importo minore, correlato alle spese effettivamente sostenute e documentate e l'Impresa dovrà restituire la parte eccedente;
- b) mancato pagamento di quanto dovuto alla Banca in dipendenza del contratto di finanziamento a qualsivoglia titolo (ad es. capitale, interessi, commissioni, spese, ivi comprese quelle legali, tasse, imposte ecc.);
- c) si riscontrino difformità della reale situazione giuridica, finanziaria, societaria, patrimoniale o economica dell'Impresa o di alcuno dei garanti rispetto a quella risultante dalla documentazione consegnata alla Banca;
- d) vengano effettuate cessioni, interruzioni modifiche alla propria attività imprenditoriale caratteristica;
- e) nel caso di insolvenza;
- f) venga effettuato ricorso nei confronti dell'Impresa o di alcuno dei garanti una delle situazioni di cui all'articolo 2446 ("Riduzione del capitale per perdite") e/o 2447 ("Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale") nonché 2482-bis e/o 2482-ter del Codice Civile o situazioni equivalenti;
- g) deposito di istanza di fallimento a carico dell'Impresa e/o di alcuno dei garanti ovvero instaurazione nei confronti dell'Impresa o di alcuno dei garanti qualsiasi procedura concorsuale diversa

dal fallimento, sia ad istanza propria che di terzi, compresa l'amministrazione controllata e l'amministrazione straordinaria, e le procedure aventi effetti analoghi a quelli delle procedure concorsuali;

h) avvenga la messa in liquidazione volontaria dell'Impresa o di alcuno dei garanti ovvero la cessione ai creditori dell'attività imprenditoriale dell'Impresa o di alcuno dei garanti;

i) vengano avviate procedure esecutive ovvero vengano eseguiti sequestri conservativi su beni dell'Impresa e/o di alcuno dei garanti;

l) vengano emessi provvedimenti di natura monitoria provvisoriamente esecutivi e/o provvedimenti di natura cautelare (inclusi sequestri conservativi o giudiziari) o pignoramenti di qualsiasi natura (immobiliari, mobiliari o presso terzi) a carico dell'Impresa o di alcuno dei garanti;

m) si verifichino altri eventi atti a pregiudicare in maniera rilevante la situazione economica, finanziaria, patrimoniale od operativa dell'Impresa o di alcuno dei garanti ovvero tali da pregiudicare la capacità dell'Impresa di rimborsare regolarmente e puntualmente il finanziamento;

n) non veridicità o incompletezza, durante la vigenza del presente contratto, in tutto o in parte, di una o più delle dichiarazioni e garanzie effettuate dall'Impresa e dai garanti in occasione della domanda e/o della stipula del contratto;

o) mancata integrale e puntuale esecuzione delle obbligazioni diverse da quelle di pagamento previste dal contratto;

p) in relazione a qualsiasi indebitamento finanziario, diverso dal finanziamento concesso dalla Banca: (i) si verifichi il mancato adempimento, alle relative scadenze, da parte dell'Impresa, di alcuna obbligazione di pagamento nei confronti di terzi, ovvero (ii) si verifichi un evento qualificato come inadempimento dell'Impresa tale da dare diritto al relativo creditore dell'Impresa di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine a carico dell'Impresa o che sia tale da attribuire al relativo creditore il diritto di risolvere, di diritto o per effetto di una sentenza giudiziale, o il diritto di recedere da, il contratto in virtù del quale sorge tale indebitamento finanziario ovvero (iii) pervenga all'Impresa da parte di banche o enti finanziari (ivi incluse società di factoring e di leasing), una richiesta di rimborso anticipato a seguito della risoluzione o del recesso dovuta ad un inadempimento dell'Impresa stessa o ad altra causa ad essa imputabile, o vengano in essere le condizioni perché una tale richiesta di rimborso anticipato sia avanzata, ovvero (iv) venga escusso un gravame costituito dall'Impresa a garanzia di un indebitamento finanziario.

q) si sia verificata (i) l'illegalità per la Banca o l'Impresa di adempiere alle obbligazioni derivanti dal Contratto e/o l'illegalità del Finanziamento successivamente alla data di stipulazione, per qualsiasi motivo rilevati o fatti valere, e/o

(ii) la decadenza, la risoluzione, l'annullamento o la dichiarazione di nullità, inesistenza o inefficacia delle relative garanzie successivamente alla data di stipulazione, per qualsiasi motivo rilevata o fatta valere.

Portabilità del finanziamento.

Nel caso in cui, per rimborsare il finanziamento, ottenga un nuovo finanziamento da un'altra Banca/intermediario il cliente non deve sostenere, neanche indirettamente, alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

Dal momento in cui la parte finanziata ha corrisposto alla Banca tutte le somme dovute per l'estinzione totale anticipata, la Banca provvederà alla chiusura immediata del rapporto.

Reclami

Nel caso in cui l'Impresa (e/o i garanti) intenda presentare un reclamo in relazione all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del Contratto ovvero alle attività preliminari o connesse effettuate, l'Impresa (e/o i garanti) - così come riportato nei Fogli Informativi potrà presentarlo alla Banca, all'Ufficio Reclami, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica, agli indirizzi Viale America, 351 00144 Roma, fax +39 06 4791 2784, mail sectionlegalebanca@mcc.it, pec: reclami@postacertificata.mcc.it. La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo stesso.

Se l'Impresa (e/o i garanti) non sono soddisfatti o non hanno ricevuto risposta entro il suddetto termine, possono rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) secondo il procedimento istituito in attuazione dell'art.128-bis del Testo Unico in materia bancaria e creditizia di cui al D. Lgs. 1° settembre 1993 n.385, ove ricorrano i presupposti previsti dal regolamento di tale organismo. Per saper come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per l'Impresa (e/o i garanti) di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria; in tal caso l'Impresa (e/o i garanti) non saranno tenuti ad esperire il procedimento di mediazione di cui al successivo capoverso. Sempre ai fini della risoluzione delle controversie che possano sorgere e in relazione all'obbligo previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, così come modificato dal D.L 21 giugno 2013, n. 69, convertito in Legge n.98 del 9 agosto 2013, di esperire il procedimento di mediazione, in quanto condizione di procedibilità, prima di presentare ricorso all'autorità giudiziaria, l'Impresa e/o gli eventuali garanti e la Banca possono ricorrere all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR iscritto al registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia (www.conciliatorebancario.it) dove è consultabile anche il relativo Regolamento) oppure, previo accordo, ad uno degli altri organismi di mediazione specializzati in materia bancaria e finanziaria iscritto al medesimo registro.

LEGENDA

| | |
|--|---|
| Ammortamento | E' il processo di restituzione graduale del finanziamento mediante il pagamento periodico di rate comprendenti una quota capitale e una quota interessi. |
| Euribor (Euro interbank Offered Rate) | è il tasso denominato "Euro Interbank Offered Rate" o "Euribor" amministrato dallo European Money Markets Institute (o da altra autorità o organo che dovesse sostituirla in futuro) pubblicato sui quotidiani finanziari che, maggiorato dello spread concordato, determina il tasso che regolerà tempo per tempo il finanziamento. |
| Giorno Lavorativo | Si intende un giorno in cui il sistema TARGET 2 (trans-european Automated Real Time Gross settlement Express Transfer) è operativo. |
| Imposta sostitutiva | Trattasi del trattamento tributario di cui agli artt. 15 e segg. del D.P.R. 29/9/1973 n. 601 e successive modifiche e integrazioni, che viene applicato sui finanziamenti a medio e lungo termine in Italia in luogo delle imposte ordinarie altrimenti applicabili (di registro, di bollo) attualmente pari nel caso di specie allo 0,25% dell'importo del finanziamento erogato. |
| Interessi di mora | Tasso di interesse, a carico del cliente, maggiorato rispetto al tasso che regola il finanziamento, ed applicato per il periodo del ritardo, sugli importi dovuti e non pagati alle scadenze previste. |
| Istruttoria | Pratiche e formalità necessarie alla concessione del finanziamento |
| Parametro di indicizzazione (per i Finanziamenti a tasso variabile) | Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse |
| Piano di ammortamento | Piano di rimborso del finanziamento con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto |
| Quota capitale | Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito |
| Quota interessi | Quota della rata costituita dagli interessi maturati |
| Rata costante | La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del finanziamento |
| Risoluzione | scioglimento anticipato del contratto al verificarsi di specifici eventi pregiudizievoli previsti nel contratto stesso, a causa del quale il mutuatario ha l'obbligo di pagare immediatamente l'intero debito |
| Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) | Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune e spese non sono compresi, per esempio le commissioni di estinzione anticipata, le spese per la certificazione interessi o per il duplicato del contratto |

| | |
|--|--|
| Tasso di interesse di preammortamento | Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula alla fine del periodo di preammortamento. |
|--|--|